



ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 23 MARZO 2017
(omissis)

- Il Consigliere Mazzoni, esaminata la segnalazione del 21 febbraio 2017 dell'Avv. Tiziana Cignarelli, collega iscritta all'elenco speciale avvocati Inail, nella veste di Segretario Generale Flepar Inail, Associazione degli Avvocati, professionisti, tecnici e sanitari, con la quale si chiede una pronuncia in merito alla compatibilità della richiesta avanzata dall'Inail ai legali dipendenti a munirsi di "Badge" di rilevazione di presenze, analoghi a quelli in possesso delle altre tipologie di dipendenti, rileva e osserva quanto segue: ai sensi del Regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con delibera del 12 dicembre 2013 (Regolamento degli uffici legali Enti pubblici ai fini dell'iscrizione nell'elenco Speciale) si evidenzia come l'attribuzione agli avvocati iscritti all'Albo speciale di badge di rilevazione di presenze, analoghi a quelli in possesso delle altre tipologie di dipendenti, configura una modificazione delle modalità di esercizio dell'attività lavorativa in contrasto con l'autonomia e indipendenza professionale ed organizzativa degli avvocati e delle avvocature in cui gli stessi operano (vedi, tra le altre, la decisione del Consiglio Nazionale Forense n.134/15). L'art. 15 del richiamato Regolamento, del resto, prevede che gli Avvocati iscritti all'Albo Speciale debbano svolgere "la propria prestazione lavorativa senza vincoli di orario".

Ad ogni fine utile, deve, altresì, osservarsi che il tesserino rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, recante il riferimento all'Elenco Speciale di appartenenza dell'avvocato, è, a tutti gli effetti, un documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n.445/2000.

Si richiamano, infine, gli obblighi di comunicazione previsti dal citato Regolamento consiliare, anche a cura dei responsabili degli Uffici, delle sopravvenute modifiche dell'attività di lavoro degli Avvocati iscritti agli Elenchi speciale, così da consentire la verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della compatibilità con le norme ordinistiche, oltre che il monitoraggio e le conseguenti iniziative anche nei confronti dei Ministeri competenti.

Il Consiglio approva dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva disponendo la trasmissione della delibera, al richiedente.

E' estratto conforme all'originale.
Roma, 28 marzo 2017

Il Consigliere Segretario
(Avv. Pietro Di Tosto)